Prot. ı	n del
	Al Sig. Sindaco del Comune di Carlentini
OGGE	TTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI <u>CORTE D'ASSISE</u> (LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)
II/la sot	toscritto/a
nato/a	a
II	tel
residente in Viann.	
del Comune di CARLENTINI ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,	
CHIEDE	
di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità DICHIARA	
a)	di essere in possesso del titolo di studio di
	anno conseguito pressocittà
b)	di esercitare la professione di
c)	di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12
	della Legge.
	CARLENTINI, Iì
	IL/LA RICHIEDENTE
	

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento.

Riconosciuto con documento n. _____ rilasciato da _____ il ___

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;

IL DIPENDENTE ADDETTO

- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise dì'Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 – Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2 gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di
- 3 i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.